APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 11 (Accordo A)

Le disposizioni su riportate avranno vigore fino a che vi saranno aventi diritto.

In caso di estinzione di aventi diritto la fondazione Pobar sara' trattata conforme alla volonta' del testatore secondo le leggi generali del Regno d'Italia.

Fatto a Pola il 12 dicembre 1930 in italiano e in serbo-croato in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati.

In caso di divergenza fara' fede il testo italiano.

CHERSI CUKAR SERRA PERCIC DRAGHICCHIO JELUSIC

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Accordo A
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/accordo-a-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it